



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 958

Del 02/12/2020

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 273 del 01 dicembre 2020

OGGETTO: Lavori urgenti di raccolta e smaltimento del materiale legnoso depositatosi sul litorale di Finale Ligure, località Varigotti, a seguito evento marino eccezionale del 2/3 Ottobre 2020. Approvazione perizia e quadro economico dell'intervento. Determinazione a contrarre ai sensi combinato disposto art.32 c. 2 D.Lgs 50/16 e art.192 D.Lgs.267/00 per affidamento incarico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che nelle giornate del 2 e 3 Ottobre 2020, in conseguenza di condizioni di allerta meteorologica, il litorale del Comune di Finale Ligure è stato interessato da intense e violente mareggiate;

VISTO che a seguito di tale evento si è determinato, lo spiaggiamento sull'arenile dell'intero territorio comunale di un notevole quantità di materiale (alghe, canne, materiale ligneo e vegetale vario) le cui caratteristiche possono ritenersi equivalenti al materiale forestale naturale;

VISTO che il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 22.10.2020 la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 12 mesi, nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, nella regione Piemonte e per la Regione Liguria;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6838 del 4 novembre 2020, è stata dichiarata l'emergenza di livello regionale, per i territori della Provincia di Savona e della Spezia e della Città Metropolitana di Genova, in conseguenza dei medesimi eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 2 al 3 di ottobre scorso;

RILEVATO come, in particolare, per il tratto di arenile compreso tra il promontorio della "Fiorita" (lato ponente) ed il molo di Varigotti (lato levante), la quantità di materiale ligneo è molto ingente tale da costituire un potenziale pericolo per le infrastrutture limitrofe alla spiaggia qualora si ripresentino nuove mareggiate e, allo stato attuale, pregiudica la fruibilità dell'arenile in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n°189 del 12.10.2020 con la quale è stato disposto che i cittadini interessati potessero svolgere un'attività di raccolta, rimozione, asporto e riutilizzo del materiale ligneo accumulato sugli arenili nel rispetto di specifiche prescrizioni;

VISTO che, stante la particolare condizione dell'arenile in località Varigotti l'Ordinanza Sindacale n°206 dell'11.10.2020 ha previsto quanto di seguito indicato:

- A) I concessionari degli stabilimenti balneari provvedano allo smaltimento del materiale ligneo secondo le priorità previste dalla DGR n°1058/205 con le modalità di seguito specificate secondo l'ordine riportato:
- 1) messa a disposizione ai privati cittadini, ai fini della combustione in impianti termici civili, previa verifica, da parte degli organi di polizia municipale, dell'assenza di materiale estraneo;
 - 2) invio a impianti autorizzati al trattamento di biomasse;
 - 3) combustione in orari prestabiliti
- B) Relativamente alle spiagge libere presenti sull'arenile di Varigotti, considerato l'eccezionale quantitativo presente e stante la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo, di provvedere con urgenza allo smaltimento del materiale ligneo secondo le seguenti modalità:
- Raccolta e ammassamento dei legnami misti a inerti sulla spiaggia
 - Carico e trasporto ad un unico polo di ammassamento
 - Riduzione volumetrica con triturazione del materiale ammassato
 - Vagliatura del materiale misto triturato per la separazione degli inerti
 - Triturazione finale e ammassamento della biomassa
 - Carico e trasporto a piattaforme/impianti idonei/e al ritiro del materiale cippato e trattamento delle biomasse

CONSIDERATO che le modalità di trattamento del materiale ligneo presenti sull'arenile delineate dalle due successive Ordinanze Sindacali richiamate, sono compatibili con le linee guida di cui alla DGR 1058/2015 che individuano attività operative - disciplinate da un provvedimento del Sindaco che dovrà provvedere alla quantificazione del tempo tecnico strettamente necessario alla durata delle attività di cernita e ai controlli - attivabili solo in corrispondenza dei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza di tipo b) o c) ai sensi del Decreto Legislativo 2.01.2018 n°1 (Codice della Protezione Civile);

RILEVATO che ai sensi delle linee guida approvate con DGR 1058/2015 non costituiscono attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. n), le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici e meteorici ivi incluse mareggiate o piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario presso il medesimo sito quale detti eventi li hanno depositati e che le operazioni finalizzate a separare il materiale ligneo dagli altri materiali sono pertanto escluse dalla disciplina dei rifiuti, e tutte le successive operazioni gestionali del legname ottenuto saranno riferibili a quelle di materiali vegetali ai sensi dell'art. 185 c1 lett. f) del D.Lgs. 152/06, purchè il materiale ligneo venga separato da altri materiali di origine antropica (ad esempio carta, plastica, gomme ecc.), materiale che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che l'Ordinanza Sindacale n°206 dell'11.11.2020 ha fissato come data di scadenza per l'effettuazione delle attività indicate volte alla rimozione del materiale ligneo il 31.12.2020 e, pertanto, considerato l'elevato volume presente sulle spiagge libere della località Varigotti, è necessario procedere con urgenza all'affidamento dei relativi lavori;

VISTA la nota prot.n.33288 dell.11.11.2020 con la quale il sottoscritto, stante l'urgenza dell'intervento, ha richiesto di provvedere ad una variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'Art.175 comma 4 del Dlgs.267/00 rendendo disponibile sul Cap.41896 "Gestione patrimonio costiero" un importo di € 110.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 12/11/2020 con la quale è stata disposta la variazione in via d'urgenza di competenza e cassa agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020-2022 sulla base di un importo presunto per l'effettuazione dei lavori richiesti nell'Ordinanza sindacale n. 206 dell'11.11.2020;

CONSIDERATE le modalità gestionali del legname spiaggiato stabilite dall'Ordinanza Sindacale n. 206 dell'11.10.2020, e stante la particolarità della lavorazione richiesta, si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato informale contattando alcune ditte specializzate ed eseguendo sopralluoghi al fine di individuare le migliori e più efficaci soluzioni in funzione del contesto d'intervento (sviluppo dell'arenile, punti di accesso, distribuzione del materiale), delle modalità operative di trattamento del materiale ligneo e del tempo fissato per l'esecuzione dei lavori;

VISTO che l'offerta migliore da parte di ditta specializzata appositamente contattata, in coerenza con i disposti dell'ordinanza sindacale, ha quantificato un importo a corpo di € 70 a tonnellata di materiale smaltito a fronte di un quantitativo complessivo di materiale ligneo pari a 1600 t, e con revisione in aumento qualora il quantitativo dovesse ridursi rispetto a quello ipotizzato;

PRESO ATTO che a seguito di successivi approfondimenti, incontri e colloqui intercorsi con la suddetta ditta relativi agli aspetti più pratici/operativi (anche con il coinvolgimento dei concessionari dei stabilimenti balneari di Varigotti), la stessa ha, inaspettatamente, comunicato che – a causa di impegni connessi con l'avvio degli appalti di sgombero neve, sarebbe stata disponibile all'esecuzione dell'intervento non prima della metà del mese di Gennaio 2021, temine incompatibile con le l'urgenza e le disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 206 dell'11.11.2020;

CONSIDERATO che nell'intento di eseguire comunque un intervento secondo le modalità indicate nel provvedimento sindacale richiamato, sono state contattate altre ditte che, tuttavia, non hanno dato la loro disponibilità manifestando anche perplessità in merito ai trattamenti previsti per il legname spiaggiato, (vagliatura) considerata la presenza di sabbia con effetti abrasivi sulle apparecchiature, ed in merito all'effettiva possibilità di accettazione del materiale tritato presso impianti per il trattamento delle biomasse, tenuto conto dell'elevata concentrazione di salino a causa del contatto con l'acqua di mare;

TENUTO CONTO che, in considerazione delle circostanze evidenziate, è stato necessario ridefinire l'intervento configurando la seguente modalità operativa:

- 1) Delimitazione di un'area cantiere in corrispondenza dell'arenile libero attrezzato (compreso tra le concessioni dei Bagni Nettuno e Gallo). Tale tratto di arenile (oltre ad essere sufficientemente ampio) è l'unico dotato di rampa di accesso carrabile in comunicazione con la viabilità ordinaria;

- 2) Recupero del materiale presente sull'arenile mediante impiego di dumper cingolato e escavatore munito di pinza idraulica;
- 3) Trasporto del legname caricato sul dumper presso l'area di cantiere individuata;
- 4) Caricamento del materiale su autocarro mediante escavatore;
- 5) Trasporto del materiale ad impianto di destinazione finale;

VISTO che, sulla base delle modalità individuate, è stato effettuato un confronto concorrenziale informale acquisendo preventivi/offerta da parte di ditte specializzate, in esito al quale l'offerta migliore è risultata essere quella della ditta Mina Luciano srl (custodita agli atti dell'ufficio) che ha stimato un impegno orario (noleggio mezzi) per le attività 2,3,4 pari a 110 ore (circa 15 gg) ed un tempo di viaggio per l'attività 5) di 2,5 ore. Tutti i prezzi unitari relativi al noleggio dei mezzi sono soggetti a ribasso del 15%, gli oneri di discarica (destinatario finale Green Recycling rsl di Villanova d'Albenga) sono quantificati in €/t 85,00 (non soggetti a ribasso);

CONSIDERATO che l'accumulo del materiale ligneo, come evidenziato, interessa tutto l'arenile di Varigotti e, pertanto, per maggiore celerità con garanzia di risultato e allo scopo di evitare sovrapposizioni di ditte diverse, il Comune ha proposto una collaborazione alla locale associazione bagni marini per un'esecuzione contestuale dell'intervento di rimozione con le modalità specificate, a cura di un operatore economico unico individuato per l'esecuzione dell'intervento comunale, fermo restando che, sulla base dei disposti dell'Art.9 dell'ordinanza n°67 del 29.04.2016 avente ad oggetto "Disciplina dell'attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili" e degli obblighi riportati nelle singole concessioni demaniali marittime, ai concessionari è demandato, in via esclusiva, il mantenimento delle condizioni di pulizia e di decorso anche durante il periodo di inattività;

RITENUTO che le suddette prescrizioni debbano necessariamente essere applicate anche in circostanze eccezionali come quella per il caso in oggetto (mareggiata) non potendo ritenere ammissibile un intervento sostitutivo a cura e spese del Comune a sostegno dei privati e, pertanto, in considerazione che, in ogni caso il Comune deve provvedere alla rimozione del materiale presente nei tratti di arenile libero/attrezzato, la gestione del cantiere (in termini di direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza) sarà eseguita dall'ufficio tecnico direttamente o per tramite tecnici esterni allo scopo incaricati, fermo restando la ripartizione delle spese tra le parti (Comune e Concessionari);

RILEVATO che una quantificazione attendibile del quantitativo di legname presente sull'arenile non è possibile trattandosi di cumuli difficilmente definibili in termini volumetrici e di peso (il legname è parzialmente umido e sporco di sabbia) e che l'esecuzione di una contabilizzazione separata (tratti arenili pubblici e in concessione) comporta una notevole lievitazione dei costi e dei tempi di esecuzione (oltre a delle oggettive difficoltà pratiche dovendo intervenire tratto per tratto in maniera discontinua) in quanto presuppone la puntuale quantificazione dell'impegno orario delle macchine/attrezzature e quella del materiale conferito all'impianto finale di smaltimento (mediante riscontro ponderale specifico a destinazione) per ogni singolo tratto di arenile;

VISTO che, stante le suddette condizioni, in fase esecutiva sarà eseguita una contabilità unica dell'intervento annotando giornalmente la presenza dei mezzi d'opera impiegati, il numero di viaggi per il conferimento del legname all'impianto finale, i quantitativi smaltiti (sulla base delle pesature in ingresso ed in uscita dall'impianto) ed il totale contabilizzato sarà ripartito tra Comune e Associazione Bagni Marini in funzione del numero di concessionari aderenti, della superficie in concessione e della densità del materiale presente sulla base di una percentuale fissa che sarà definita dalla direzione

lavori all'avvio dell'intervento;

CONSIDERATO che sulla base del criterio indicato, al Comune competerà esclusivamente la quota per l'intervento relativo alle spiagge libere/attrezzate, mentre la relativa quota di competenza dell'Associazione Bagni Marini sarà direttamente corrisposta da quest'ultima all'impresa esecutrice;

TENUTO CONTO che, la presenza di legname, anche se in quantità meno rilevante, si riscontra sull'arenile di Finalpia e sulla spiaggia libera adiacente al porto turistico e, pertanto, l'intervento sarà esteso anche ai suddetti tratti con le stesse modalità di contabilizzazione;

VISTA la perizia relativa ai *Lavori urgenti di raccolta e smaltimento del materiale legnoso depositatosi sul litorale di Finale Ligure, località Varigotti*, a seguito evento marino eccezionale del 2/3 Ottobre 2020, redatta dal sottoscritto e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Documentazione fotografica
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza percentuale della manodopera
- Cronoprogramma
- Schema di contratto/capitolato speciale d'appalto

Ed avente il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori (comprensivo oneri di sicurezza)	
A misura lavori	€ 52 781,40
A misura oneri di scarica	€ 93 500,00
Oneri di sicurezza	€ 2 146,16
	<u>€ 148 427,56</u>

Importo oneri di sicurezza

Oneri di sicurezza lavorazioni specifici	€ 776,50
Oneri sicurezza specifici (Ordinanza n°48/20)	€ 535,17
Oneri di sicurezza aziendale (Ordinanza n°48/20)	€ 834,49
<u>Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 2 146,16</u>

Importo lavori esclusi oneri di scarica e netto OS	€ 52 781,50
Ribasso 15%	€ 7 917,23
Importo lavori al netto scarica e sicurezza	€ 44 864,28
Oneri smaltimento a scarica	€ 93 500,00
Totale	€ 138 364,28
Quota di competenza comunale (60%)	€ 83 018,57
Oneri di sicurezza	€ 2 146,16
Intervento presso altre spiagge (quota comune)	€ 3 000,00
Totale lavori inclusi o.s. (quota comune)	€ 88 164,73

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 22%	€ 19 396,24
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 2 177,26
Imprevisti (Art.42,3b DPR 207/10)/arrotondamenti	€ 261,78

Totale somme a disposizione	€ 21 835,28
Totale complessivo	€ 110 000,00

VISTO che sulla base di quanto previsto dall'Art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 nei contratti relativi a lavori e servizi, la stazione appaltante ha l'obbligo di individuare per lo specifico appalto i relativi costi della manodopera che per l'intervento – come indicato nel quadro incidenza della manodopera – sono stati stimati in una percentuale media del 13,785% dell'importo dei lavori;

CONSIDERATO che, stante i lavori individuati si ritiene assai probabile la presenza in cantiere di almeno due imprese appaltatrici, per la necessità di affidare il subappalto parte dell'attività, con la conseguente ricorrenza delle circostanze di cui all'Art.90 comma 2 del Dlgs.81/08 e l'obbligo di provvedere preventivamente all'individuazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

TENUTO conto che il ricoprimento del ruolo di coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) presuppone, in capo al soggetto individuato, il possesso dei requisiti di cui all'Art.98 del Dlgs.81/08 il quale, oltre a quanto previsto dal comma 1, richiede il possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione in materia di sicurezza soggetto di cui all'Allegato XIV del Dlgs.81/08 soggetto ad aggiornamento quinquennale con la frequentazione di apposito corso della durata di 40 ore;

PRESO atto che, al momento l'ufficio tecnico non dispone di professionalità abilitate ed in regola con gli obblighi formativi previsti dal Dlgs.81/08 in quanto sono in programma i relativi corsi di aggiornamento e, pertanto, allo scopo di dare continuità alle lavorazioni si è dell'avviso di procedere ad affidamento, a favore di soggetto esterno qualificato, dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

TENUTO CONTO che per la quantificazione delle relative competenze professionali, stante lo specifico intervento, non potendo identificare la fattispecie nell'ambito delle categorie e destinazioni funzionali di cui agli allegati al DM 17.06.2016, sulla base dei disposti di cui all'Art.6 del suddetto DM, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato con riferimento ad un compenso orario pari a €/h 60;

VISTO che con riferimento alla durata presunta del cantiere (stimata in 15/20 gg), l'importo per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è valutato come di seguito indicato:

PREDISPOSIZIONE PSC

Professionista iscritto	6	€ 360,00
-------------------------	---	----------

ESECUZIONE – CONTROLLI/VISITE

Professionista iscritto	20	€ 1 200,00
		€ 1 560,00
Spese 10%		€ 156,00
		€ 1 716,00
Cont.4%		€ 68,64
Imponibile		€ 1 784,64
IVA 22%		€ 392,62
		€ 2 177,26

RITENUTO, stante i disposti dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, del paragrafo 3 punto 3,1 delle linee guida n.1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura" e del paragrafo 4.2 punto 4.2.1 delle linee guida n. 4 "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al Dlgs. 56/17 con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 1.03.2018, di individuare i seguenti requisiti minimi richiesti in capo al soggetto a cui affidare l'incarico:

- Idoneità professionale: Titolo di studio di cui all'Art.98 comma 1 del Dlgs.81/08, Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo collegio/albo professionale. In regola con gli obblighi formativi di cui all'Allegato XIV del Dlgs.81/08;
- Capacità economica/finanziaria: Copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
- Capacità tecnica/professionale: Esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici nel decennio precedente mediante svolgimento di attività tecniche (progettazione, direzione lavori, regolare esecuzione/collaudo, coordinamento della sicurezza) relative ad interventi di importo complessivamente non inferiore a (importo arrotondato per eccesso): € 220.000 (pari a circa una volta e mezzo il valore delle opere individuate);

RILEVATO che stante quanto sopra indicato, ricorrono le fattispecie di cui all'Art. 31 comma 8 e dell'Art.1 comma 2 a della Legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020 (importo inferiore a € 75.000) e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto del suddetto incarico professionale;

VISTO che, non ricorrendo le ipotesi di cui all'Art. 95 comma 3 b del D.Lgs. 50/2016 e sussistendo le ipotesi di cui all'Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei servizi tecnici individuati può avvenire in base al criterio del minor prezzo;

ESAMINATA la bozza di disciplinare d'incarico, allegata rispettivamente sotto la **lettera A)** alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di individuare l'**Ing. Cabrini Daniele**, con studio in Loano, quale professionista di fiducia a cui affidare l'incarico in oggetto, tenuto conto anche dell'importo dell'incarico (sufficientemente contenuto e tale da non rendere appetibile e/o adeguatamente remunerativa la prestazione per professionisti in trasferta) e dell'urgenza di dare corso ai lavori in ottemperanza al provvedimento sindacale;

PRESO ATTO che lo stesso professionista si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico proposto alle condizioni e termini identificati dall'Ufficio Tecnico Comunale a fronte di un importo complessivo a corpo pari a € 1.716,00 oltre contributo integrativo 4% ed Iva 22% così per complessivi € 2.177,26;

VISTA la dichiarazione del professionista individuato, resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - conservata agli atti dell'ufficio - con le quali è stata attestata la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali di cui all'Art. 83 del D.Lgs. 50/2016 individuati e ritenuti adeguati all'assunzione dell'incarico;

CONSIDERATO che in fase di progettazione, allo scopo di definire compiutamente il quadro economico dell'intervento e stante la relativa semplicità e prevedibilità dell'organizzazione di cantiere, si è già proceduto alla quantificazione degli oneri di sicurezza specifici per le lavorazioni previste e degli oneri di sicurezza conseguenti all'adozione delle misure di contenimento alla diffusione del COVID 19 adottando i criteri e modalità previste nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48/2020;

RILEVATO che, a seguito della redazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte del professionista incaricato, i suddetti oneri potranno anche essere suscettibili di variazione in funzione degli approfondimenti progettuali condotti e, pertanto, qualora si verifici tale evenienza si procederà alla riapprovazione del quadro economico (ad invarianza dell'importo complessivo) dell'intervento contestualmente alla determinazione a contrarre per la formalizzazione dell'affidamento dei lavori;

VISTO che l'importo dell'incarico è ricompreso nel quadro economico dell'intervento;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento pari a € 110.000,00 trova copertura alla codifica 09.01-2.02.02.02.001 Capitolo 41896 del Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020 – esigibile 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e rilevato che l'intervento è assoggettato alla normativa richiamata (CUP:C55H20000110004 CIG :8540280DFE - SMARTCIG incarico (non è possibile acquisirlo in quanto il portale ANAC non è accessibile causa manutenzione – verrà comunicato appena possibile accedere al sito);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/1/2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano della performance”;
- l'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia relativa ai “*Lavori urgenti di raccolta e smaltimento del materiale legnoso depositatosi sul litorale di Finale Ligure, località Varigotti*”, a seguito evento marino eccezionale del 2/3 Ottobre 2020, redatta dal sottoscritto e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa
- Documentazione fotografica
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza percentuale della manodopera
- Cronoprogramma
- Schema di contratto/capitolato speciale d'appalto

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori (comprensivo oneri di sicurezza)	
A misura lavori	€ 52 781,40
A misura oneri di discarica	€ 93 500,00
Oneri di sicurezza	€ 2 146,16
	<u>€ 148 427,56</u>

Importo oneri di sicurezza

Oneri di sicurezza lavorazioni specifici	€ 776,50
Oneri sicurezza specifici (Ordinanza n°48/20)	€ 535,17
Oneri di sicurezza aziendale (Ordinanza n°48/20)	€ 834,49
<u>Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 2 146,16</u>

Importo lavori esclusi oneri di discarica e netto OS	€ 52 781,50
Ribasso 15%	€ 7 917,23
Importo lavori al netto discarica e sicurezza	€ 44 864,28
Oneri smaltimento a discarica	€ 93 500,00
Totale	€ 138 364,28
Quota di competenza comunale (60%)	€ 83 018,57
Oneri di sicurezza	€ 2 146,16
Intervento presso altre spiagge (quota comune)	€ 3 000,00
Totale lavori inclusi o.s. (quota comune)	€ 88 164,73

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 22%	€ 19 396,24
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 2 177,26
Imprevisti (Art.42,3b DPR 207/10)/arrotondamenti	€ 261,78

Totale somme a disposizione € 21 835,28

Totale complessivo € 110 000,00

2. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a € 110.000,00 trova copertura alla codifica 09.01-2.02.02.02.001 Capitolo 41896 del Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020 – esigibile 2020 (spesa finanziata con avanzo).
3. Di prendere atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei lavori, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 e art.101 del D. Lgs.50/16 sarà ricoperto dal sottoscritto.
4. Di stabilire, che:
 - il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento;
 - ricorrono le fattispecie di cui all'Art. 31 comma 8 e dell'Art.1 comma 2 a della Legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020 (importo inferiore a € 75.000) e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto del suddetto incarico.
5. Di approvare la bozza di disciplinare d'incarico allegata sotto la **lettera A)** alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Di affidare all'**Ing. Cabrini Daniele**, con studio in Loano, l'incarico per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto per un complessivo a corpo pari a € 1.716,00 oltre contributo integrativo 4% ed Iva 22% così per complessivi € **2.177,26**.
7. Di impegnare in favore del soggetto incaricato i cui dati vengono riportati nella tabella allegata al presente atto e non pubblicata per motivi di riservatezza, la spesa di complessivi € 2.177,26 alla codifica 09.01-2.02.02.02.001 - Capitolo 41896 del bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2020 – esigibile 2020, somma ricompresa nel quadro economico dell'intervento (finanziata con avanzo).
8. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
9. Di prendere atto che,
 - successivamente alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento si provvederà all'approvazione dello stesso valutando, qualora ne ricorra la necessità, una ricalibrazione del quadro economico dell'intervento (ad invariabilità dell'importo complessivo) nel caso in cui la valutazione degli oneri di sicurezza sia diversa da quella stimata;
 - con lo stesso provvedimento di approvazione del piano di sicurezza e coordinamento, si procederà all'affidamento dei lavori.
10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

11. Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate